

LINEE GUIDA

per il contrasto al disagio minorile scolastico

nel Comune di Catania

Nel rispetto della normativa vigente e in continuità con gli interventi già in essere, la presente **guida di coordinamento delle azioni di prevenzione e recupero della dispersione scolastica** aggiorna il documento del 15 luglio 2014 e costituisce il documento illustrativo di quanto concordato e sottoscritto in merito alle strategie operative definite nel Protocollo di intesa dell'11 febbraio 2021 tra Comune di Catania, Tribunale per i Minorenni di Catania, Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Catania, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Catania, Direttore dell'INPS Direzione Provinciale di Catania.

Con il termine "**dispersione scolastica**" si intende l'insieme dei dati sugli abbandoni e su tutti quei disagi i cui livelli non sono misurabili. La dispersione scolastica dev'essere considerata come manifestazione della complessità delle relazioni tra la persona minorenni, la famiglia, il sistema educativo, le politiche scolastiche, l'accesso ai servizi educativi e il complessivo sistema sociale. Le azioni di contrasto alla dispersione scolastica non possono limitarsi alla sfera educativo-didattica, ma devono agire sui fattori di prevenzione della povertà educativa e promuovere i fattori che favoriscono il processo di riuscita. È necessario investire in un sistema integrato tra istituzioni, scuola e terzo settore, che crei sinergie e strategie efficaci all'interno della governance integrata rappresentata dalla *comunità educante*.

Così come chiarito dalla Direzione dell'USR per la Sicilia (circolare 16722 del 22 aprile 2024) – Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – la Legge n. 159 del 13.11.2023 (art. 12), assegna un ruolo di vigilanza e di intervento sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- 1) Mancata iscrizione:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.

Ai sensi dall'art. 114 comma 1 del T.U., al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), istituita ai sensi dell'art. 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (d'ora in avanti r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge.


Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Il Sindaco, ricevuti i dati da parte dei Dirigenti scolastici e identificati i minori che pur soggetti all'obbligo di istruzione non risultano regolarmente iscritti ammonisce, senza ritardo, il r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario) se il r.o.d.i., previamente ammonito:

- non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- o non conduca il minore a scuola entro una settimana dall'ammonizione.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 1 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 1, non abbia provato di provvedere altrimenti all'istruzione del minore o non abbia giustificato con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso la scuola, o non ve lo abbia condotto entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni. Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.



2) Elusione dell'obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Ai sensi dall'art. 114 comma 4 del T.U., nel corso dell'anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:


- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi e lo comunica, senza ritardo, al r.o.d.i.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro **sette giorni** dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro **ulteriori sette giorni**, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.



Al fine di garantire un'efficace attivazione dei Servizi territoriali coinvolti, fermo restando l'obbligo di segnalazione da parte dei dirigenti scolastici previsti dal D.LVO 297/94, tenuto conto che la rilevazione di segnali di "allerta" determinano l'urgenza della tempestiva segnalazione del dirigente scolastico al Sindaco del Comune, è stato previsto dal Comune di Catania l'utilizzo di una piattaforma informatica sperimentale, per la visualizzazione dei dati sulla dispersione scolastica, inserita tra gli strumenti di monitoraggio dall'Assessorato Servizi Sociali tramite la Direzione Famiglia e alle Politiche Sociali.

La piattaforma permetterà alle istituzioni di operare, ognuno per l'area di competenza, in modo da facilitare lo scambio delle informazioni e l'attivazione del processo di presa in carico. La sperimentazione della piattaforma agevolerà l'analisi dei dati, dei fattori di rischio e relative azioni di risposta, con l'obiettivo di ottimizzare tempistiche e attivazione di interventi specifici di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del disagio dei minorenni.

L'USR per la Sicilia - AT di Catania, sentito prima della diffusione delle presenti linee guida, si impegna a diramarle alle istituzioni scolastiche del Comune e a incentivare l'uso della piattaforma sperimentale per un suo efficace utilizzo.

Restano ferme le procedure dell'USR per la Sicilia, previste dalla nota 16722 del 22/04/2024, che continueranno ad applicarsi alle Istituzioni scolastiche della Regione Siciliana.

Allegati:

- Manuale piattaforma dispersione scolastica Comune di Catania
- Circolare 16722 del 22 aprile 2024 - Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023"
- Diagramma mancata iscrizione
- Diagramma elusione
- Modello scheda di segnalazione